

Firenze, 27 ottobre 2020

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO

Con la sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020 (inserita in http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2020_10_27_sentenza_TAR_Trento.pdf),
ancora una volta riconosciuti i diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan.

- Accolte TUTTE le motivazioni esposte dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
- Annullato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il Comune di Ville di Fiemme.
- Annullata l'ordinanza del Comune di Ville di Fiemme.
- Condannati al pagamento delle spese legali sia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sia il Comune di Ville di Fiemme.

IL FATTO

Nella zona del Passo Lavazè qualunque veicolo poteva sostare gratuitamente e senza limiti di tempo fino al 2016 anno in cui veniva realizzata un'area attrezzata con servizi a pagamento per autocaravan. Contestualmente alla realizzazione di tale area gli stalli, dapprima liberi, vengono riservati tutti alle autovetture con l'installazione di divieti di sosta alle autocaravan e sbarre. Il 5 luglio 2018 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti richiedeva al Comune di Ville di Fiemme l'accesso all'ordinanza istitutiva della riserva alle autovetture e del divieto di sosta alle autocaravan ma il Comune NON trasmetteva il provvedimento richiesto - probabilmente mancante - e, anziché revocare i segnali, adottava l'ordinanza n. 699 del 24 luglio 2018 con la quale istituiva la riserva alle autovetture in tutta la zona e riservava due stalli per autocaravan con sosta limitata a tre ore, rimuovendo i divieti di sosta alle autocaravan.

Un tentativo di giustificare un provvedimento mancante e di eludere le direttive sulla circolazione delle autocaravan, poi, solo grazie all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è costato caro al Comune o, meglio ai cittadini. **Una vittoria importante perché il Sindaco del Comune di Ville di Fiemme dovrà ora spiegare ai concittadini** se saranno a loro carico le spese di giudizio oppure le pagherà lui o chi lo ha consigliato a varare detta ordinanza e/o chi lo ha consigliato di non accogliere subito la richiesta motivata inviata bonariamente dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per annullare d'ufficio il provvedimento.

Una vittoria eclatante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - la prima contro il Ministero - perché il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà prendere atto che non si tratta di una sentenza contro di lui ma contro i nuovi dirigenti Dott. Ing. Giovanni Lanati, direttore della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, e Dott. Ing. Silverio Antoniazzi direttore della Divisione II della medesima Direzione Generale, i quali, ponendosi in contrasto con l'attività svolta dai loro predecessori si sono rifiutati di trattare le istanze trasmesse dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interrompendo un'attività dell'ufficio e hanno inopinatamente respinto alcuni ricorsi presentati dalla stessa Associazione in violazione di legge e contraddicendo le stesse direttive del Ministero di appartenenza. Dirigenti che, come ci avevano annunciato verbalmente nell'incontro svoltosi nel gennaio 2020 presso la sede del Ministero, sono riusciti a far passare l'emendamento che elimina il ricorso gratuito al loro Ministero. Infatti, il Governo (tre righe inserite nel decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha eliminato dall'ordinamento il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale. D'ora in poi, il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica

stradale (esempio: un divieto di sosta sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce la circolazione e sosta alle autocaravan, eccetera) dovrà trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che solamente di contributo unificato richiede 650 euro ed essere entro i termini prescritti che decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune e **non da quando il cittadino vede la segnaletica stradale**. Quindi, per nostra trentennale esperienza nella difesa dei diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan, ciò comporta che quando l'utente incontra una limitazione alla circolazione stradale, i termini per tali ricorsi sono quasi sempre scaduti.

Cordiali saluti e a leggervi, Isabella Cocolo, *Presidente*

